

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI
PER LA FORNITURA DI PROTESI ACUSTICHE**


NUMERO GARA: LOTTO _____ CIG N. _____

TRA

AUSL DELLA ROMAGNA (di seguito nominata, anche "committente") C.F. e P.I. 02483810392, in persona di Morris Montalti, C.F. MNTMRS74M04C573E, che agisce in nome e per conto dell'Azienda USL della Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell'U.O. Acquisti beni e servizi, in virtù delle attribuzioni proprie per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi, conferite con Deliberazione del Direttore Generale dell'Ausl della Romagna n. 32 del 10/02/2022 di attribuzione dell'incarico di direzione dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi con i poteri conferiti ai Direttori apicali come esplicitati nella Deliberazione dal Direttore Generale dell'Ausl della Romagna n. 424 del 14/11/2018 ad oggetto "Modalità di delega degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali: definizione delle competenze gestionali assegnate alle Unità Operative" - ed nella deliberazione dal Direttore Generale dell'Ausl della Romagna n. 257 del 25/07/2023 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento" e s.m. e i.

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, in persona



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

dell'amministratore delegato _____ C.F.
_____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO che

- _____ con Determinazione n. del l'Ausl della Romagna indicava la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, distinta in otto lotti, per la conclusione di un accordo quadro, valore economico complessivo stimato, comprensivo delle opzioni **€ 8.513.296,00** IVA esclusa";
- _____ la procedura prevede, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 36/2023, la stipula di accordi quadro (AQ), da parte di ogni Amministrazione Sanitaria, per ogni lotto, con tutti gli O.E. risultati idonei e presenti nella graduatoria di aggiudicazione; senza la fissazione esatta delle quantità, le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi (CA) in ragione delle effettive necessità; fermo restando il principio dell'appropriatezza nella scelta dell'Operatore Economico, a tutti gli OE verrà garantita almeno l'emissione di un ordinativo;
- _____ in esito all'espletamento della suddetta procedura, con determinazione n. del della Azienda Usl della Romagna è stata disposta l'aggiudicazione della gara e l'affidamento della fornitura;
- _____ per ogni lotto oggetto della procedura questa Amministrazione Sanitaria procederà alla stipula dei contratti di Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi secondo quanto definito dalla documentazione di gara, entro il limite del tetto massimo di spesa di ciascun lotto;
- _____ l'obbligo del fornitore di prestare quanto oggetto del presente

accordo quadro è disciplinato nei modi e nelle forme previsti da tutta la documentazione di gara;


- il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dalla lettera invito e dagli allegati, in particolare dal capitolato, dalla determinazione di aggiudicazione, dal verbale della commissione giudicatrice, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- nei confronti del fornitore sono state esperite positivamente le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara, in particolare per i requisiti di cui agli art.94 e ss. del D.Lgs.n. 36/2023, fermo restando che l'efficacia del presente contratto è comunque sottoposto a condizione risolutiva, nel caso di esito negativo delle verifiche da parte delle autorità competenti, inerenti al requisito di cui all'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ovvero qualora tali requisiti vengano meno nel corso dell'esecuzione del contratto;
- il fornitore è in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto e si impegna a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati

Quanto in premessa, unitamente agli allegati e a tutti i documenti richiamati



nella presente scrittura, agli atti dell'U.O. Acquisti beni e servizi dell'Azienda Usl della Romagna, costituisce, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte essenziale ed integrante del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell'accordo quadro

Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di protesi acustiche, in 8 (otto) lotti con più riferimenti, secondo quanto specificato nel prospetto di aggiudicazione, nelle offerte e nelle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione della Commissione Giudicatrice.

Con il presente accordo la stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta, le predette prestazioni, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti ivi richiamati e s'impegna fin d'ora ad eseguirle. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'azienda USL non darà esecuzione ai Contratti Applicativi.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dalla lettera invito, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e successive integrazioni e modificazioni e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.


Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Articolo 4 – Durata e opzioni

Il presente accordo quadro ha una durata di 9 mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso o dalla data di esecuzione anticipata, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto, nella documentazione di gara e/o dalla normativa di legge in materia.

I CA devono essere stipulati nel corso della decorrenza temporale di ciascun AQ, ma la loro esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'AQ.



L'appaltatore si impegna nel corso di vigenza di C.A., eccedenti la durata dell'AQ, ad eseguire le prestazioni senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.

L'AUSL della Romagna si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto applicativo in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, all'attivazione della convenzione regionale o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella documentazione di gara.

L'Operatore Economico anche in tale ipotesi di recesso anticipato riconosce che non potrà pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta ed espressamente rinuncia sin da ora a sollevare eccezioni o richieste.

Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 9 mesi, per un importo complessivo di € al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

In caso di mancato esercizio della facoltà di rinnovo, nessuna pretesa può essere vantata dall'aggiudicatario.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a €, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

La durata dei contratti applicativi in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 comma 11, del Codice, stimato in massimo 9 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:


qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 5 –Quantità e valore economico dell'accordo quadro

Il presente accordo non prevede la fissazione esatta delle quantità, le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi in ragione delle effettive necessità fino all'importo massimo posto a base d'asta per singolo lotto, così come definito al punto 3 della lettera invito. Il valore economico complessivo stimato del presente accordo quadro (9 mesi), comprensivo delle opzioni, è pari a €iva esclusa. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo pieno dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini informativi/amministrativi.

Articolo 6 - Revisione prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209, e dall'allegato II.2-bis introdotto dal



richiamato D.Lgs. 209/2024, durante l'esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo contrattuale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e opera nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI, di seguito "Indice revisionale"), codice ATECO 325 "fabbricazione di strumenti per e forniture mediche e dentistiche", pubblicato da ISTAT.

La stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di cui sopra con la frequenza di aggiornamento dell'indice revisionale sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 12, allegato II.2-bis, la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

La revisione avviene esclusivamente con espressa autorizzazione rilasciata dal RUP.

Il RUP, entro trenta giorni dal monitoraggio definisce il valore dell'eventuale revisione da effettuare; il termine di trenta giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie.

L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso mediante PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario, le

stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire.

Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare per l'appalto, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Amministrazione stessa, oltre all'ipotesi prevista all'art.2 c.2 dell'Allegato II.2-bis, avrà diritto di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

Non sono previsti meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo, di cui all'art. 60 comma 2-bis del D.lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 209/2024.

Ulteriori revisioni di prezzo possono essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previste.


Articolo 7 - Rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del Codice è altresì consentita la rinegoziazione contrattuale secondo buona fede, al ricorrere delle condizioni legittimanti previste al comma 1 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 120 comma 8, secondo periodo del Codice la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo – mediante trasmissione al RUP via PEC – e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Articolo 8 – Contratti applicativi

L'affidamento delle prestazioni oggetto del presente AQ avviene



esclusivamente mediante contratti applicativi con i singoli Operatori Economici aggiudicatari. Ai fini del presente appalto, per CA deve di norma intendersi lo “strumento” negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione agli AQ: l’ordinativo di fornitura formalizzato a mezzo della piattaforma digitale Sater costituisce il contratto applicativo, da cui conseguono i singoli ordini di fornitura (di terzo livello) emessi dalla SA sino a concorrenza del valore economico nominale del CA.. Nel corso della durata dell’AQ, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno contratti applicativi con gli O.E. aggiudicatari con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, e comunque entro il limite complessivo del tetto massimo dell’importo dell’accordo quadro.

Articolo 9 – Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità

Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell’offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.

L’erogazione delle prestazioni si intendono comprensive di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

Non sono ammesse prestazioni parziali, salvo diverso accordo scritto

intercorso tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione Contraente.


In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda sanitaria.

La presente procedura negoziata ha ad oggetto attività svolte in strutture non aziendali, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

Resta inteso che qualora l'Azienda Sanitaria ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il contratto applicativo. È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il



documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili allo stesso o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

Articolo 10 – Coperture Assicurative

Si rinvia a quanto previsto dal capitolato, quale parte integrante del presente contratto.

Articolo 11 – Corrispettivo della fornitura

L'importo complessivo della fornitura in oggetto per il periodo di vigenza contrattuale di 9 mesi e al netto delle opzioni è pari a Euro
(IVA esclusa), alle condizioni e ai prezzi riportati nell'offerta economica, agli atti dell'U.O. Acquisti beni e servizi.

I prezzi unitari indicati nell'offerta economica - sulla cui base è conseguita l'aggiudicazione – restano, come già stabilito, invariati per tutta la durata del contratto e delle opzioni, da parte della Committente salvo quanto previsto agli artt. 6 e 7. Anche in ragione di quanto sopra, il prezzo di aggiudicazione è ritenuto congruo, ciascuno per quanto di sua competenza, dall'Azienda USL della Romagna e dal Fornitore. Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito nel Codice dei Contratti Pubblici.

I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, scarico, ecc.). Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri e quant'altro sia conseguente a responsabilità civile o risarcitoria verso terzi derivante o comunque riferibile alla fornitura.

Articolo 12 – Acquisti su listino

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, su richiesta del committente, i prodotti inseriti nel listino presentato in sede di gara e corredato dai relativi codici e prezzi cui applicare la medesima percentuale di sconto unica indicata nell'offerta economica.

Articolo 13 – Forma dell'ordine e del documento di trasporto -


Fatturazione – Pagamenti

In merito agli ordini, alla fatturazione e ai pagamenti si fa rinvio alle previsioni della lettera invito, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

Articolo 14 - Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lett. d), del Codice.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023,



ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione.

In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.


Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a

tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a quest'Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte del fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

Il Fornitore s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei



contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione è fatto obbligo al fornitore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

A norma della Determinazione ANAC n. 556 del 31.05.2017 "Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56" si riporta il codice CIG di riferimento:

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il CIG DERIVATO (o CIG figlio) acquisito all'atto della stipula di ogni contratto applicativo.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell'RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra

stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi del D.Lgs. 36/2023.


Articolo 16 – Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario nei confronti dell'AUSL della Romagna con la stipula del presente Accordo Quadro l'Operatore Economico medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro _____00 _____rilasciata in data _____dalla _____, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce l'obbligo:

- di stipulare gli accordi applicativi nonché tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e quelli derivanti dal rispetto del patto di integrità, pertanto, resta espressamente inteso che il committente, fermo restando quanto previsto in merito alle penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
- per l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell'Amministrazione medesima, e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva è estesa anche alle obbligazioni future ai sensi e per gli



effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi.

La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Azienda Usl della Romagna. La stessa dovrà rispettare le ulteriori previsioni di cui al citato art. 103.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Applicativi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dal Codice - previa deduzione di eventuali crediti verso l'Operatore Economico- a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

Il garante sarà liberato dalla suddetta garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Azienda Usl della Romagna.

Pertanto, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Azienda Usl della Romagna.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'AUSL della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o l'accordo quadro.


La suddetta garanzia cessa, quindi è svincolata previa deduzione di eventuali

crediti o penali dell'Azienda Sanitaria, solo a scadenza del contratto e a seguito di verifica di regolare esecuzione del medesimo.

Articolo 17– Trasparenza e Amministrazione aperta

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del “patto di integrità”, già sottoscritto in fase di presentazione dell’offerta e che costituisce parte integrante del presente documento:

1. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
2. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 16 del 25.01.2024. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato;
3. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
4. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
5. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa



l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro sulla base di quanto previsto dall'art. 3.2 della lettera invito, delle dichiarazioni rese a tal riguardo nell'apposita modulistica dallo stesso e delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle

associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 2023, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.


Articolo 19 – Riservatezza e Trattamento dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101.



Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitore.

Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679.

Articolo 20 – Inadempienze e penalità

Relativamente alle inadempienze e alle penali si fa espresso rinvio a quanto previsto nel capitolato tecnico.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni relative all'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nella Lettera invito e nel presente contratto saranno assunte con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.


Articolo 21 – Risoluzione

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 122 e ss., del Codice, l'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore mediante comunicazione all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato in sede di

registrazione al SATER, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) qualora il fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
- g) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
- h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'AUSL della Romagna;
- j) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- k) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza e trattamento dei dati";
- l) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- m) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza e Amministrazione aperta";

In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa Amministrazione ha diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In



ogni caso, resta fermo il diritto dell'AUSL della Romagna al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 22 – Recesso

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei seguenti casi di:

a) giusta causa

b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

-qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 del Codice;

-qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla presente richiesta di preventivo;

-ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.


In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.,

La Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo dell'appalto non eseguito, calcolato sulla base di quanto previsto nell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Nelle fattispecie di cui al comma precedente, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato e in generale nella documentazione di gara, l'Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Si fa espresso rinvio a quanto previsto nel capitolato tecnico.

Articolo 24- Subappalto

<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto:

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro>

<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida, in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

-

Autorizzazione al Subappalto

Il Fornitore si impegna a trasmettere all'Azienda Usl della Romagna – U.O. Acquisti Beni e Servizi, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:


- copia del contratto di subappalto;
- dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'AUSL non autorizzerà il subappalto.

Obblighi del Fornitore

Il Fornitore:

- si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari;
- per i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione del contratto, comunicare, a Ausl della Romagna – U.O. Acquisti Beni e Servizi, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Ausl della Romagna – U.O. Acquisti Beni e Servizi



- inserire nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto negli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis) del Codice da attivarsi in presenza delle condizioni oggettive previste dall'art. 60 comma 2 D. Lgs 36/2023.

- corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

Obblighi del Subappaltatore

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- a) mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate;
- b) garantire, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- c) riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
- d) applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

Responsabilità Solidale


Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell'AUSL della Romagna:

- a) della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata;
 - b) dei danni che dovessero derivare all'AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività;
 - c) per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
 - d) dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12
- L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione della natura e della complessità delle prestazioni oggetto di appalto.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023. Articolo 23 Direttore dell'esecuzione (DEC) e Responsabile della fornitura

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa ai sensi



dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 il Sig_____ (tel. _____ mail _____)
quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, in particolare, coordina tutti
i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il
contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali
inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio anche al fine di
pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Il Fornitore individua il Sig_____ responsabile della
fornitura, con capacità di rappresentarlo nei confronti dell'AUSL della
Romagna. I dati di contatto del responsabile della fornitura sono i seguenti:
tel_____ e-mail_____.

Articolo 25 - Referente del Fornitore

Il fornitore designa quale referente per l'organizzazione e la gestione della
fornitura affidata: _____ (tel.
_____; PEO _____),

Ad esso si rivolgerà il DEC - Direttore dell'esecuzione del Contratto, per tutte
le necessità relative all'espletamento del contratto.

Il referente della fornitura deve assicurare la sua reperibilità; in caso di sua
assenza o impedimento l'OE dovrà individuare un sostituto, comunicandone
tempestivamente il nominativo al DEC.

Articolo 26 - Direttore dell'esecuzione (DEC).

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e buona gestione, al fine di
consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa, ai sensi
dell'art. 114, del D.Lgs. 36/2023, _____ (tel. _____; PEO
_____), Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, per
conto della Committente, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del

contratto, è l'interfaccia decisionale con il Contraente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali


Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

Articolo 28 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 29 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio i contratti applicativi, e sopravvive ai detti CA continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Il Direttore U.O. Acquisti beni e servizi – Morris Montalti

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

PER IL FORNITORE

_____ per la ditta _____

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sig. _____ in qualità di _____ della ditta _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 3) Norme regolatrici e disciplina applicabile; 4) Durata e opzioni; 5) Quantità e valore economico del contratto;

7) Rinegoziazione; 9) Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità; 11) Corrispettivo della fornitura; 12) Acquisti su listino; 16) Garanzia definitiva; 19) Riservatezza e Trattamento dei dati; 20) Inadempienze e penalità; 21) Risoluzione; 22) Recesso; 27) Oneri fiscali e spese contrattuali; 28) Foro competente

PER LA DITTA _____

SIG. _____

Sottoscritto con firma digitale

bollo assolto virtualmente secondo le modalità individuate dalla let. a) dell'art.

3 D.P.R. 26/10/1972 n. 642